Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 | Roma - Lunedì, 8 agosto | Numero 187

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Regio decreto-legge 17 luglio 1921, n. 1033, *che apporta maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1921-922.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 29 giugno 1921, n. 809;
Visto il Regio decreto-legge 3 maggio 1920, n. 558;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Allo stanziamento dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1921-922 è apportato l'aumento per ciascuno indicato:

Cap. n. 163. Opere interessanti le strade nazionali, provinciali e comunali nella provincia di Catanzaro (R. decreto-legge 3 maggio 1920, n. 558 e decreto Reale 24 giugno 1920, numero 1051)	8,000,000 —
Cap. n. 164. Opere interessanti le strade nazionali, provinciali e comunali nella provincia di Cosenza (R. decreto 3 maggio 1920, n. 558 e decreto Reale 24 giugno 1920, n. 1051)	4,000,000 —
Cap. n. 165. Opere interessanti le strade nazionali, provinciali e comunali nella provincia di Reggio Calabria (Regio decreto-legge 3 maggio 1920, n. 558 e decreto Reale 24 giugno 1920, n. 1051)	13,000,000 —

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del

Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA — MICHELI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto-legge *26 giugno 1921*, *n.* 1034, *che stabilisce la tassazione delle spedizioni di cose fra Porto Torres e Sassari.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 39 e 62 (ultimo capoverso) della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata con R. decreto 28 giugno 1912, n. 728;

Visti i decreti Luogotenenziali 26 agosto 1917, numero 1403 e 26 maggio 1918, n. 727 ed il R. decreto 24 marzo 1921, n. 431;

Visto il R. decreto 7 novembre 1920, n. 1648;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli del tesoro e dell'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A deroga dell'art. 1, lettera *a*), del decreto Luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1403, e dell'art. 1, lettera *b*), del decreto Luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 727, la tassazione delle spedizioni a grande velocità, piccola velocità accelerata, e piccola velocità ordinaria fra Porto Torres e Sassari, deve essere fatta in base alla distanza reale.

Art. 2

Il presente decreto, dopo l'anno di esperimento, quando non venga revocato, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, continuando intanto ad avere effetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — BONOMI — ALESSIO.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 16 giugno 1921, n. 1017, *concernente l'assimilazione del personale degli Uffici giudiziari dei territori annessi, assunto in servizio sotto il cessato regime, a quello del Regno.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e l'art. 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per l'interno, di concerto col ministro guardasigilli, segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto e col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Disposizioni generali

Art. 1.

Al personale degli uffici giudiziari dei territori annessi all'Italia con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, che sia in servizio alla data del presente decreto e sia stato assunto sotto il cessato regime, escluso il personale carcerario, è esteso provvisoriamente ed ai soli fini dell'assimilazione economica rispetto alle corrispondenti categorie del personale del Regno, il sistema del ruolo aperto in conformità delle annesse tabelle e delle norme contenute negli articoli seguenti.

Per tutto il resto rimane fermo, anche per quanto riguarda le norme e la base di liquidazione delle pensioni, il vigente ordinamento dello stato giuridico del detto personale, fino a che non siasi provveduto alla revisione di esso.

Art. 2.

Gli aumenti di stipendio hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il periodo necessario per gli aumenti stessi.

Ai fini dell'avanzamento nel quadro di classificazione degli stipendi è detratto il tempo non utile per la progressione della carriera secondo le norme sullo stato giuridico tuttora in vigore.

CAPO II.

Collocamento nei quadri di classificazione degli stipendi

Par. 1.

Magistratura

Art. 3.

Il personale della Magistratura in servizio alla data del presente decreto, avente grado di giudice, giudice distrettuale, sostituto procuratore di Stato, consigliere di tribunale, procuratore di Stato, consigliere d'appello, primo procuratore di Stato e presidente di tribunale, se in quest'ultimo grado non abbia classe di rango superiore alla VI, è collocato nel quadro di classificazione degli stipendi stabilito per i giudici e sostituti procuratori del Re, presidenti di tribunale, e procuratore del Re, consiglieri e sostituti procuratori generali di appello del Regno (Tabella n. 1).

Nulla è innovato circa lo stato economico dei magistrati di grado superiore.

Art. 4.

Il collocamento nel quadro di classificazione dei magistrati indicati nell'articolo precedente ha luogo in base alla complessiva anzianità di servizio compreso quello preparatorio come ascoltante e praticante.

Tale collocamento non può però essere inferiore a quello stabilito nell'articolo seguente in relazione alla classe di rango di ciascun magistrato all'atto dell'inquadramento.

Art. 5.

I magistrati che all'atto del collocamento nel quadro di classificazione dei nuovi stipendi abbiano già conseguita la ottava classe di rango, devono essere collocati almeno all'inizio del 12° anno, e quelli che abbiano conseguita la settima od i relativi emolumenti almeno all'inizio del 18° anno, e quelli che abbiano conseguito la sesta almeno all'inizio del 27° anno, con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli di anzianità nella classe o nel godimento dei relativi emolumenti.

Ai magistrati della sesta classe è calcolato come trascorso nella classe stessa il tempo che essi rimasero nella classe precedente oltre gli otto anni normali.

In nessun caso la differenza fra l'anzianità effettiva di servizio e quella calcolata con riguardo alla classe di rango ai fini del collocamento nel quadro potrà eccedere gli otto anni.

Art. 6.

Ai magistrati aventi le funzioni di presidente di assise ed a quelli aventi le funzioni di giudice istruttore dei processi penali presso i tribunali è assegnata un'indennità annua pari alla somma effettivamente percepita per lo stesso titolo dai magistrati del Regno.

Per la determinazione dell'indennità di istruzione dei processi penali, i giudici istruttori presso i tribunali di Trento e di Trieste sono parificati a quelli del Regno provvisti dell'indennità di L. 700, tutti gli altri sono parificati ai giudici istruttori provvisti della indennità annua di L. 400.

Par. 2.

Personale di ragioneria

Art. 7.

Il personale dei ragionieri degli uffici di ragioneria e dei depositi giudiziari presso le autorità giudiziarie delle nuove Provincie, in servizio alla data del presente decreto, è collocato nei quadri di classificazione degli stipendi stabiliti per il personale delle ragionerie provinciali del Regno, relativamente ai due gradi di ragioniere e ragioniere capo (Tabella n. 2).

Nel quadro di classificazione del secondo grado sono collocati i consiglieri contabili ed i direttori degli uffici di depositi giudiziari effettivamente nominati nell'ottava classe di rango.

Tutti gli altri impiegati di ragioneria sono collocati nel quadro del 1° grado.

Art. 8.

Il collocamento degli impiegati di ragioneria nel quadro di classificazione del primo grado ha luogo in base all'anzianità complessiva di servizio.

Nel quadro del secondo grado, i consiglieri contabili ed i direttori degli uffici dei depositi giudiziari sono collocati in base all'anzianità di servizio dalla nomina all'ottava classe di rango.

Tale collocamento non può essere inferiore a quello stabilito nell'articolo seguente in relazione alla classe di rango già raggiunta dall'impiegato all'atto dell'inquadramento.

Art. 9.

Gli impiegati di ragioneria che abbiano già conseguita all'atto del collocamento nel quadro di classificazione dei nuovi stipendi del primo grado l'undicesima classe di rango, devono essere collocati almeno all'inizio del sesto anno, quelli che abbiano già conseguita la decima, almeno all'inizio del 12° anno, e quelli che abbiano già conseguita la nona, almeno all'inizio del 21° anno, con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli di anzianità nella classe o nel godimento dei relativi emolumenti.

Gli impiegati di ragioneria che abbiano già conseguita la settima classe di rango devono essere almeno collocati all'inizio dell'11° anno nel quadro del secondo grado con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli di anzianità nella detta classe.

In nessun caso però la differenza fra l'anzianità effettiva di servizio e quella calcolata con riguardo alla classe di rango ai fini dello inquadramento potrà eccedere gli otto anni, salvo le abbreviazioni organicamente proprie della carriera.

Art. 10.

Ai consiglieri contabili ed ai direttori degli uffici dei depositi giudiziari che, collocati nel quadro di classificazione degli stipendi del secondo grado vengano a conseguire un trattamento inferiore a quello che avrebbero conseguito se fossero stati collocati nel quadro del primo grado, è corrisposta la differenza come assegno personale soggetto ad assorbimento negli aumenti successivi.

Art. 11.

Agli impiegati di ragioneria, i quali all'atto del collocamento ne quadro di classificazione del primo grado non abbiano ancora raggiunta l'undicesima classe di rango, è concessa, per l'avanzamento nel quadro stesso, una abbreviazione di due anni per il primo periodo di stipendio, una di un anno per il terzo periodo, ed una di due anni per il quarto periodo.

A quelli che si trovino in una classe di rango inferiore alla nona è concessa un'abbreviazione di un anno al terzo, ed una di due anni al quarto periodo di stipendio.

Par. 3.

Personale di cancelleria

Art. 12.

Il personale di cancelleria in servizio alla data del presente decreto è collocato nei quadri di classificazione degli stipendi stabiliti per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie del Regno relativamente ai due gradi di cancelliere o segretario e cancelliere capo e segretario capo (Tabella n. 3).

Nel quadro di classificazione di cancelliere capo e segretario capo sono collocati soltanto i direttori di cancelleria, i tenitori del libro fondiario ed i direttori esecutivi effettivamente nominati nell'ottava classe di rango.

Gli altri impiegati di cancelleria, esclusi gli aiuti di cancelleria sono collocati nel quadro di classificazione del primo grado.

Gli aiuti di cancelleria sono collocati nel quadro di classificazione speciale indicata nella tabella 4.

Art. 13.

Il collocamento degli impiegati di cancelleria nel quadro di classificazione del primo grado ha luogo in base all'anzianità di servizio, escluso, per quelli del gruppo *E*, il servizio prestato come aiuto di cancelleria.

I direttori di cancelleria, i tenitori del libro fondiario ed i direttori esecutivi sono collocati nel quadro di classificazione del secondo grado, in base all'anzianità della nomina all'ottava classe di rango.

Il collocamento nei quadri di classificazione non può però essere inferiore a quello stabilito nell'articolo seguente in relazione alla classe di rango di ciascun funzionario all'atto dell'inquadramento.

Art. 14.

Gli impiegati di cancelleria che abbiano già conseguita all'atto del collocamento nel quadro di classificazione dei nuovi stipendi del primo grado l'undecima classe di rango, devono essere collocati almeno all'inizio del sesto anno, quelli che abbiano già conseguita la decima, almeno all'inizio del 12° anno, e quelli che abbiano già conseguita la nona almeno all'inizio del 21° anno, con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli di anzianità nella classe stessa e nel godimento dei relativi emolumenti.

Gli impiegati di cancelleria che abbiano già conseguita la settima classe di rango devono essere collocati almeno all'inizio dell'11° anno nel quadro del secondo grado, con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli di anzianità nella detta classe.

In nessun caso però la differenza fra l'anzianità effettiva di servizio nel grado e quella calcolata con riguardo alla classe di rango ai fini dell'inquadramento potrà eccedere gli otto anni, salve le abbreviazioni già organicamente esistenti nella carriera degli impiegati del gruppo C. in confronto di quelli del gruppo B.

Art. 15.

I direttori di cancelleria e parificati che, collocati nel quadro di classificazione degli stipendi del secondo grado a norma dei precedenti articoli, vengano a conseguire un trattamento minore di quello che avrebbero conseguito se fossero stati collocati nel quadro del grado inferiore, è corrisposta la differenza come assegno personale soggetto ad assorbimento negli aumenti successivi.

Art. 16.

Agli impiegati di cancelleria del gruppo C, i quali all'atto del collocamento nel quadro di classificazione del primo grado non abbiano ancora raggiunta la undicesima classe di rango, è concessa per l'avanzamento nel quadro stesso, un'abbreviazione di due anni per il primo periodo di stipendio, una di un anno per il terzo periodo di stipendio ed una di due anni per il quarto periodo.

Agli impiegati di cancelleria dello stesso gruppo, i quali all'atto dell'inquadramento si trovino in una classe di rango inferiore alla nona è concessa un'abbreviazione di un anno al terzo ed una di due anni al quarto periodo di stipendio.

Par. 4.

Inservienti ausiliari
Inservienti definitivi e sottoimpiegati

Art. 17.

Il personale degli inservienti ausiliari, compresi i messi d'intimazione, e degli inservienti definitivi, in servizio alla data del presente decreto, è collocato nel quadro di classificazione degli stipendi stabilito per gli uscieri degli uffici giudiziari del Regno (Tabella n. 5).

Il collocamento ha luogo in base all'anzianità di servizio dalla data dell'assunzione; gl'inservienti definitivi però, qualunque sia la loro anzianità di servizio, non possono essere collocati ad uno stipendio inferiore a L. 3000.

Per i provenienti dalle armi (certificatisti) ciascun periodo di aumento dello stipendio è ridotto di un anno.

Art. 18.

Sono collocati nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per gli uscieri capi degli uffici giudiziari del Regno (Tabella n. 6) gl'inservienti definitivi che, nella proporzione del quattro per cento del numero complessivo degl'inservienti (ausiliari, messi di intimazione ed inservienti definitivi) sistemati nello stato organico di ciascuna Provincia, sono prescelti dalla competente Corte di appello con provvedimento approvato dal commissario generale civile.

Se i prescelti hanno una anzianità complessiva dall'assunzione in servizio superiore ai 17 anni, la differenza viene loro computata per la metà, ai fini del collocamento nel quadro.

Agli inservienti definitivi collocati nel quadro di classificazione degli stipendi degli uscieri capi è corrisposta la eventuale differenza di maggiori emolumenti che avrebbero percepito se fossero stati collocati nel quadro di classificazione degli uscieri.

Tale differenza è soggetta ad assorbimento nei successivi aumenti.

Art. 19.

I sottoimpiegati sono collocati nel quadro di classificazione indicato nella tabella n. 7 in base alla loro anzianità di servizio dalla nomina a sottoimpiegato.

Capo III.

Disposizioni varie

Art. 20.

L'impiegato che sia già provvisto di un trattamento economico complessivo superiore a quello, che gli spetterebbe secondo il suo collocamento nei nuovi quadri di classificazione degli stipendi e relative indennità caroviveri, conserva la differenza come assegno personale soggetto ad assorbimento nei successivi aumenti.

Se all'impiegato dev'essere applicato, perchè più vantaggioso, il trattamento complessivo risultante dal suo collocamento nei nuovi quadri e relative indennità caroviveri, tale trattamento deve essergli corrisposto nei limiti della somma effettivamente percepita al netto di qualsiasi ritenuta da un impiegato delle altre provincie del Regno, avente eguale collocamento nei quadri ed eguale stato di famiglia, salva soltanto la differenza corrispondente alla diversità di aliquota fra l'imposta di ricchezza mobile e l'imposta rendita nel caso che a questa siano di nuovo sottoposti gl'impiegati del cessato regime.

Art. 21.

Nel caso di promozione di classe di rango successiva al collocamento nei quadri di classificazione, conseguita a scelta con parità di apprezzamento coi corrispondenti funzionari del Regno e con anticipazione sul tempo normale previsto dal regolamento organico di ciascuna carriera, è concessa all'impiegato promosso un'aggiunta di anzianità nel quadro pari al tempo dell'anticipo ma non ma superiore ai due anni.

Tale aggiunta di anzianità non è applicabile, se per effetto della promozione l'impiegato passa nel quadro di classificazione del grado superiore.

Art. 22.

Se la promozione di classe di rango successiva al collocamento nel quadro di classificazione avrebbe dato luogo, secondo il sistema anteriore al presente decreto, ad un trattamento complessivo più favorevole, la differenza, fino a che rimane in vigore l'attuale stato giuridico, viene corrisposta come assegno personale soggetto ad assorbimento nei successivi aumenti.

Art. 23.

Fino a che non sia disposto diversamente, sono mantenute le aggiunte di funzioni attualmente assegnate al personale degli uffici giudiziari delle nuove Provincie.

Art. 24.

Il collocamento dell'attuale personale nei quadri di classificazione a norma degli articoli precedenti, è fatto con riferimento alla posizione di ciascun impiegato al 1° luglio 1920.

Le frazioni di anno risultanti a quella data sono calcolate come anno intero.

Dal 1° luglio 1920 decorrono anche i maggiori emolumenti dipendenti dal collocamento nei nuovi quadri.

Art. 25.

Oltre al personale carcerario le disposizioni del presente decreto non sono applicabili al personale di qualsiasi categoria assunto dalle autorità italiane dopo l'armistizio di Villa Giusti, salvo che si tratti di personale proveniente da Amministrazioni pubbliche rispetto alle quali sussiste il principio di reciprocità.

Al personale assunto direttamente dall'autorità italiana dopo l'armistizio ed a quello che sarà assunto dopo l'entrata in vigore del presente decreto è applicato, secondo le norme che saranno stabilite in seguito, l'identico trattamento economico degli impiegati della corrispondente categoria degli uffici giudiziari del Regno, anche se la carriera di quel personale sia provvisoriamente regolata ad ogni altro fine dalle norme del cessato regime.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FERA — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Tabella n. 1.

Magistratura.

Giudici, giudici distrettuali, sostituti procuratori di Stato, consigliere di tribunale, procuratori di Stato, consiglieri di appello, primi procuratori di Stato e presidenti di tribunale.

Stipendio iniziale L. 7000.

Aumento di L. 1000 dopo 4 anni, L. 8000 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 1000 dopo 4 anni, L. 9000 al compimento dell'8° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 9800 al compimento del 12° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 10.600 al compimento del 16° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 11.400 al compimento del 20° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 12.200 al compimento del 25° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 13.000 al compimento del 30° anno di grado.

Annotazione.

Oltre lo stipendio, spetta a tutti gli impiegati l'indennità caroviveri di cui al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 ed al R. decreto 3 giugno 1920, n. 737.

La presente annotazione vale anche per il personale indicato nelle successive tabelle.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il presidente del Consiglio
GIOLITTI.

Tabella n. 2.

Personale di ragioneria giudiziaria.

Assistenti contabili - Ufficiali contabili - Revisienti contabili.

Stipendio iniziale L. 4000.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 4800 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 5600 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 6400 al compimento del 15° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 7200 al compimento del 19° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7800 al compimento del 23° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 8400 al compimento del 28° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 9000 al compimento del 33° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 9600 al compimento del 38° anno di grado.

Consiglieri contabili e direttori degli uffici di depositi giudiziari.

Stipendio iniziale L. 8600.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 9400 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 10.200 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 11.000 al compimento del 15° anno di grado.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il presidente del Consiglio
GIOLITTI.

Tabella n. 3.

Personale di cancelleria.

Praticanti, officianti, assistenti, cancellisti, capi di cancelleria, ufficiali di cancelleria, capi superiori e ufficiali superiori di cancelleria.

Stipendio iniziale L. 4000.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 4800 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 5600 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 6400 al compimento del 15° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 7200 al compimento del 19° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7800 al compimento del 23° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 8400 al compimento del 28° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 9000 al compimento del 33° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 9600 al compimento del 38° anno di grado.

Direttori di cancelleria, tenitori del libro fondiario e direttori esecutivi.

Stipendio iniziale L. 8600.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 9400 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 10.200 al compimento del 10° anno grado.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 11.000 al compimento del 15° anno di grado.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il presidente del Consiglio
GIOLITTI.

Tabella n. 4.

Aiuti di cancelleria.

Stipendio L. 3000.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il presidente del Consiglio
GIOLITTI.

Tabella n. 5.

Inservienti ausiliari, messi d'intimazione ed inservienti definitivi.

Stipendio iniziale L. 2400.

Aumento di L. 200 dopo 3 anni, L. 2600 al compimento del 3° anno di grado.
Aumento di L. 200 dopo 3 anni, L. 2800 al compimento del 6° anno di grado.
Aumento di L. 200 dopo 3 anni, L. 3000 al compimento del 9° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3300 al compimento del 13° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L 3600 al compimento del 17° anno di grado.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il presidente del Consiglio
GIOLITTI.

Tabella n. 6.

Inservienti definitivi prescelti a norma dell'art. 18.

Stipendio iniziale L. 3500.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3800 al compimento del 4° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4100 al compimento dell'8° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4400 al compimento del 12° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4700 al compimento del 16° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 5000 al compimento del 20° anno di grado.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il presidente del Consiglio
GIOLITTI.

Tabella n. 7.

Sottoimpiegati.

Stipendio iniziale L. 3800.

Aumento di L. 300 dopo 3 anni, L. 4100 al compimento del 3° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 3 anni, L. 4400 al compimento del 6 anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4700 al compimento del 10° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 5000 al compimento del 14 anno di grado.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il presidente del Consiglio
GIOLITTI.

Regio decreto 3 luglio 1921, n. 1035, *concernente la retribuzione pei corsi di esercitazioni da computarsi a favore degli insegnanti delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, membri del Senato o della Camera dei deputati.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Nostro decreto 9 agosto 1910, n. 795;

Veduti i Nostri decreti 8 ottobre 1920, n. 1546, e 20 marzo 1921, n. 580;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo

Art. 1.

Ai fini della retribuzione di cui all'art 6 del R. decreto 8 ottobre 1920, n. 1546, e con effetto dall'inizio dell'anno scolastico 1920-921, sono computate a favore degli insegnanti delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore, membri del Senato del Regno o della Camera dei deputati, le lezioni e le esercitazioni previste dal diario scolastico per i giorni nei quali gli insegnanti interessati hanno partecipato alle adunanze del Senato o della Camera.

Art. 2.

Le disposizioni del R. decreto 20 marzo 1921, n. 580, e quelle del presente decreto cesseranno di aver vigore col termine dell'anno scolastico 1920 921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — CROCE — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1022. Regio decreto 24 aprile 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Fubine deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già consolidato in L. 8119,90, col Regio decreto 21 gennaio 1915, n. 721, è elevato a L. 9169,90 dal 1° ottobre 1920.

N 1025. Regio decreto 10 luglio 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Roccastrada (Grosseto) di applicare, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 4000.

N. 1026. Regio decreto 10 luglio 1921, col quale, sulla proposta del Ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Erba Incino (Como) di applicare dal 1° gennaio 1920 ai 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.